

Uso ciclabile della banchina stradale

Secondo il Codice della Strada, la banchina è quella:

“parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati”.

Mentre la carreggiata è quella:

“parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli ...”

La bicicletta (chiamata velocipede dal CDS) è un veicolo e, pertanto, normalmente percorre la carreggiata, oppure deve utilizzare le piste ciclabili (se esistenti), oppure può utilizzare i percorsi promiscui pedonali e ciclabili e le aree pedonali.

Tuttavia, in condizioni di traffico intenso o pericoloso, la banchina può diventare un comodo spazio di salvaguardia per i ciclisti in transito.

A tale evenienza ha posto attenzione anche la suprema Corte che così ha sentenziato:

“La banchina rientra nella struttura della strada e pur essendo destinata normalmente alla circolazione dei pedoni, tuttavia, può essere usata dai veicoli per particolari esigenze di traffico e soprattutto al fine di evitare collisioni”.

(Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4139 del 18/03/1988, dep. 01/04/1988, Rv. 178046)

Quindi, pare ammissibile l'uso della banchina stradale da parte dei ciclisti, ma solo in particolari condizioni di traffico, al fine di tutelare la sicurezza stradale.

Pertanto non si può autorizzare in modo permanente l'uso ciclabile della banchina, perché tale uso dipende, appunto, dalle particolari condizioni di traffico.

Invece, qualora le condizioni geometriche lo consentissero, sarebbe auspicabile rivedere le dimensioni delle corsie di marcia e trasformare le banchine in corsie ciclabili.

Esempi:



Ciclista sulla banchina stradale (Foto da WEB)
Tale uso è legittimato se esistono particolari esigenze di traffico dalle quali proteggersi al fine di evitare collisioni



SP359R Emilia Romagna
Banchine trasformate in corsie ciclabili (Foto da WEB 2010)